



SETTORE	SETTORE 4 - Gestione del Territorio
UNITA'	SETTORE 4 - Gestione del Territorio

ORDINANZA N. 158 DEL 07/11/2019

OGGETTO:	OGGETTO: L.R. N° 9/2010, DGRT N° 814/2016 RIDUZIONE DEL RISCHIO DI SUPERAMENTO DEI VALORI LIMITE DI CONCENTRAZIONI DI POLVERI SOTTILI NELL'ARIA PM10 – PROVVEDIMENTI CONTINGIBILI – MODULO 1
-----------------	--

IL SINDACO

IL SINDACO

VISTA la direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008 “relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa” che riunisce in un'unica direttiva quadro le precedenti Direttiva 96/62/CE, direttiva 99/30/CE, direttiva 2000/69/CE, direttiva 2002/3/CE, direttiva 97/101/CE;

VISTO il Decreto Legislativo n. 155 del 13 agosto 2010 “Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa” che recepisce la direttiva 2008/50/CE e sostituisce le disposizioni di attuazione della direttiva 2004/107/CE al fine di ottenere un quadro normativo unitario in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente;

VISTA la legge regionale 11 febbraio 2010, n. 9 “Norme per la tutela della qualità dell'aria ambiente”;

VISTA la Delibera del Consiglio Regionale 25 giugno 2008, n. 44 “Piano regionale di risanamento e mantenimento della qualità dell'aria”;

VISTA la Legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale” ed in particolare l'art. 32 che prevede in capo ai Sindaci e al Presidente della Giunta regionale il potere di emanare ordinanze di carattere contingibile ed urgente in materia sanitaria;

PREMESSO che la salute è un diritto primario dell'individuo e della collettività e che l'Amministrazione Comunale concorre a contribuire a tutelare tale diritto;

VISTO il D.Lgs. 31 marzo 1988, n. 112, recante “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59 “, e in particolare l'art. 117 che prevede in capo ai Sindaci e al Presidente della

Giunta regionale il potere di emanare ordinanze di carattere contingibile ed urgente in materia sanitaria;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale 6 dicembre 2010, n. 1025 con la quale è stata effettuata la zonizzazione e la classificazione del territorio, ai sensi della L.R. n. 9/2010 secondo i criteri stabiliti dal D.Lgs. 155/2010, e definita la struttura della rete regionale di rilevamento della qualità dell'aria;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale 17 gennaio 2011, n. 22, con la quale sono state definite le situazioni a rischio di inquinamento atmosferico, i criteri per l'attivazione dei provvedimenti e le modalità di gestione, ai sensi della lettera g, comma 2 dell'art. 2 della L.R. 9/2010;

ATTESO che il D. Lgs. 152/2006 "Norme in materia ambientale" ed in particolare l'art. 182 "smaltimento dei rifiuti" comma 6 bis che prevede che "le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali di cui all'articolo 185, comma 1, lettera f), effettuate nel luogo di produzione, costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti, e non attività di gestione dei rifiuti. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata. I Comuni e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale hanno la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale di cui al presente comma all'aperto in tutti in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM10)."

PRESO ATTO DELLA Delib. di G.C. n. 193 del 18/12/2017 con la quale è stato approvato il Piano di Azione Comunale (PAC) per il risanamento della qualità dell'aria ambiente anni 2017-2019 di cui alla L.R. 09/2010 ed alla D.G.R.T. N. 814/2016;

ATTESO che, come evidenziato nei risultati dell'indagine PATOS della Regione Toscana e nel quadro conoscitivo del Piano Regionale per la qualità dell'aria, approvato con D.C.R.T. n. 72/2018, un contributo significativo alle emissioni di PM10 in atmosfera si compone dalla combustione degli scarti vegetali all'aperto;

RILEVATO, dall'allegato 1 della suddetta Deliberazione, che il Comune di Signa è stato inserito nell'"Agglomerato di Firenze", con tre stazioni di riferimento (FI-Boboli, FI-Bassi e FI-Scandicci Buozzi), e pertanto risulta tra i Comuni con situazioni di rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme, tenuti all'adozione degli interventi contingibili;

CONSIDERATO che con il recepimento della direttiva 2008/50/CE avvenuto con il D.Lgs. 155/2010 il numero dei superamenti ammessi nell'arco di un anno solare del valore limite giornaliero per il materiale particolato fine PM10, precedentemente pari a 7, risulta essere di 35;

PRESO ATTO della D.G.R.T. n° 1182/2015 nella quale è ribadita la potestà del Sindaco di adottare misure ed interventi contingibili per contrastare il superamento dei limiti normativi previsti dal D.lgs. 155/2010;

RICORDATO che con la Delib.G.R. n. 1025/2010 si è provveduto ad individuare la nuova rete regionale di rilevamento per la qualità dell'aria, operativa dall'1.1.2011 e che la normativa

comunitaria e nazionale prevede che il calcolo dei superamenti avvenga con riferimento all'anno solare;

PRESO ATTO della D.G.R.T. n° 1182/2015 nella quale è ribadita la potestà del Sindaco di adottare misure ed interventi contingibili per contrastare il superamento dei limiti normativi previsti dal D.lgs. 155/2010;

CONSIDERATO che, al fine di ridurre il rischio di eccedere i 35 superamenti ammessi nell'arco di un anno solare, il Sindaco di Signa, quale autorità competente alla gestione delle situazioni a rischio di superamento, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L.R. n. 9/2010, deve attivare interventi che limitino le emissioni in atmosfera degli inquinanti che contribuiscono all'insorgenza del rischio di superamento;

CONSIDERATO che per limitare il rischio di eccedere i 35 superamenti ammessi nell'arco di un anno solare occorre intervenire con congruo anticipo predisponendo interventi in maniera graduale, proporzionata e della durata necessaria ad esplicare effetti in termini di riduzione dei livelli di concentrazione;

CONSIDERATO che, come previsto dalla L.R. n. 9/2010, art. 3, comma 1, lett. d, nel rispetto degli indirizzi della Giunta Regionale, ha il compito di coordinare i comuni tenuti all'adozione dei PAC, di cui all'art. 4 della Delib. G.R. n. 1025/2010, in particolar modo per quanto attiene gli interventi contingibili da porre in essere nel caso in cui sussista il rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme;

PRESO ATTO quindi che debbano essere attuati i provvedimenti del primo modulo trasmessi alla Regione Toscana con la suddetta comunicazione del Sindaco;

VISTO l' art. 50 del D.Lgs. 267/2000;

INVITA

- la cittadinanza all'uso di mezzi pubblici per gli spostamenti nei Comuni dell'Agglomerato di Firenze così come definito nell'allegato 1 alla D.G.R.T. n. 22/2011;
- di rispettare le disposizioni presenti nel Codice della Strada, relative alla necessità di spegnimento dei motori dei veicoli in sosta.
- al non utilizzo di legna in caminetti aperti, a meno che questi non siano l'unica fonte di riscaldamento dell'abitazione e con l'esclusione delle aree non metanizzate;
- all'adozione di ulteriori comportamenti virtuosi per ridurre le emissioni di materiale particolato, quali: contenere i consumi energetici evitando inutili sprechi, nella gestione degli impianti di riscaldamento (attraverso una corretta regolazione degli orari di accensione, il controllo della temperatura massima, la corretta gestione degli accessi ai locali pubblici e esercizi commerciali, ecc.);
- utilizzare in modo condiviso l'automobile per la riduzione dei veicoli circolanti (carsharing; carpooling);

ORDINA

per il periodo compreso tra 1° novembre fino al 31 marzo di ogni anno divieto di accensione di fuochi liberi a cielo aperto: per il materiale di origine vegetale prodotto da potature o sfalci derivanti da attività agricole, giardini, pulizia aree verdi, attività di cantiere, attività artigianali, commerciali,

artigianali, di servizi, e produttive. (fermo restando i divieti previsti dalle norme per la prevenzione degli incendi boschivi);

DISPONE

- 1) la validità della presente ordinanza dalla data della sua adozione fino ad eventuale emanazione di espressa ordinanza di revoca della medesima;
- 2) la diffusione del contenuto della presente Ordinanza mediante pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio, pubblicazione sul sito internet istituzionale del Comune;
- 3) la trasmissione del presente provvedimento alla Regione Toscana – Assessore all'Ambiente, Difesa del Suolo e Protezione Civile e alla Direzione Ambiente e Energia, Settore Energia e Inquinamenti, ad ARPAT di Firenze, all' Azienda USL Toscana Centro zona Nord-Ovest; e' fatto obbligo a chiunque spetti osservare e far osservare la presente ordinanza ;

INCARICA

Al Comando della Polizia Municipale e tutti gli altri Enti e Organi di controllo competenti per legge, della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.

INFORMA

La persona Responsabile del Procedimento Amministrativo è la geom. Maria Cristina Lentini Responsabile del Settore 4 Gestione del Territorio

Avverso la presente ordinanza è esperibile ricorso al TAR entro 60 giorni dalla pubblicazione o ricorso al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data;

La violazione del divieto stabilito con la presente ordinanza è sanzionata ai sensi dell'articolo 7-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.

Signa, 06/11/2019

IL SINDACO
(Dott. Giampiero Fossi)

IL SINDACO
FOSSI GIAMPIERO

*Documento firmato digitalmente
(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82)*

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE INFORMATICO

Art.20 D.P.R. 445/2000 Art.23 D.Lgs 07.03.2005 n.82, modificato dall'art.16 D.Lgs 30.12.2010 n.235

Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIAMPIERO FOSSI ed è valido e non revocato, la cui verifica ha avuto esito positivo.

Documento stampato il giorno 07/11/2019 da Silvana Maurello.